Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 luglio 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1618.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'agricoltura in Lentini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Lentini (Siracusa) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Lentini (Siracusa) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale per l'agricoltura.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezioni per:

ortofrutticoltore (biennale);
coadiutrice aziendale (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie professionali; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno d'Italia;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura e degli istituti tecnici agrari e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici agrari a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico con-

corso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 33.100.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 154. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Lentini (Siracusa)

N. 1 sezione per ortofrutticoltore (biennale);
N. 1 sezione per coadiuatrice aziendale (biennale).
(per complessive classi n. 4).

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2 Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9 Insegnanti tecnico-pratici (1)	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1619**.

Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale femminile di Stato di Brindisi già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Brindisi una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
   sarta per donna (triennale);
   maglierista (biennale).

2. Scuola professionale per il settore arte applicata con sezioni per:
   figurinista (triennale).

3. Scuola professionale per il settore propaganda pubblicitaria con sezione per:
   accompagnatrice turistica (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro; nozioni di taglio e confezioni; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche-pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche-pratiche.

Il consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e per il turismo e femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora, se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 73.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 152. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale femminile di Stato di Brindisi

N. 1 sezione per sarta per donna (triennale);
N. 1 sezione per maglierista (biennale);
N. 1 sezione per figurinista (triennale);
N. 1 sezione per accompagnatrice turistica (triennale).
(per complessive classi n. 11).

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	6
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	—
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	2

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive 118 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	5

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1620.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio, in lingua tedesca, in Bressanone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per il commercio di Bressanone (Bolzano) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Bressanone (Bolzano) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio, in lingua tedesca.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

addetto alla segreteria d'azienda (triennale); n. 4 sezioni;

applicato ai servizi amministrativi (biennale); n. 3 sezioni.

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; materie di cultura professionale; materie tecniche del tipo commerciale; tecnica amministrativa aziendale; matematica; geografia generale ed economica; merceologia; legislazione sociale e tributaria; lingue estere; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di primo grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1967, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 113.350.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 153. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per il commercio in lingua tedesca di Bressanone (Bolzano)

N. 4 sezioni per addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 3 sezioni per applicato ai servizi amministrativi (biennale);
(per complessive classi n. 18).

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Segretario economo	1
4. Applicati	3
5. Magazzinieri	—
6. Aiutanti tecnici	—
7. Bidelli	5

Personale incaricato

8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 446 settimanali.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1968, n. **1621.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato in Este.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Este (Padova) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituita in Este (Padova) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e per l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:

congegnatore meccanico (triennale);
tornitore (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; economia aziendale; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 52.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 151. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Este (Padova)

N. 1 sezione per tornitore (triennale);
N. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale);
(per complessive classi n. 6).

Personale di ruolo

Qualifica	Numero dei posti
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	3
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	2
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 54 ore settimanali.	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1969.

Approvazione del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il regio decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1921, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 3372, con il quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano; inscrivendovi, al n. 53, il Cavo Redefossi che ha origine dal canale della Martesana, in località Ponte delle Gabelle, e si immette nel Lambro Settentrionale in territorio del comune di Melegnano, in quanto il cavo stesso, costruito da privati per evitare allagamenti e per irrigazione, riceveva l'acqua dal canale della Martesana;

Considerato che il comune di Milano avverso l'iscrizione suindicata propose ricorso alla Magistratura, rivendicando la proprietà privata del cavo in questione da esso comune acquistato per scaricarvi parte della fognatura cittadina;

Considerato, che con sentenza 13 agosto 1927 il tribunale superiore delle acque pubbliche ritenne che il fatto di avere origine da un corso di acqua pubblica e di essere adduttore delle acque pubbliche del medesimo, non impedisse al Cavo Redefossi di essere di privata proprietà del comune, ben essendo concepibile una servitù di scarico a favore del canale della Martesana (corso d'acqua pubblica) e a carico del Cavo Redefossi;

Considerato che in seguito a tale sentenza, con regio decreto 15 dicembre 1927, n. 4337, il Cavo Redefossi fu cancellato dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici, approvato, successivamente alla succitata sentenza, con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il Cavo Redefossi, alimentato da acque pubbliche, anche se artificialmente sistemate o incrementate, ha attitudine ad essere utilizzato a scopi di interesse pubblico;

Considerato, d'altra parte, che lo stesso comune di Milano ha chiesto con istanza 18 settembre 1967, che il Cavo Redefossi sia iscritto tra le acque pubbliche della provincia;

Ritenuto, pertanto, opportuno nel pubblico generale interesse iscrivere il Cavo Redefossi in un elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano, suppletivo a quello principale approvato con regio decreto 2 giugno 1921, n. 7342, e al primo e secondo elenco suppletivo approvati, rispettivamente, con regi decreti 14 ottobre 1932, n. 8540, e 27 maggio 1940, n. 209;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1968, n. 992, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Milano;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state prodotte opposizioni;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici giusta voti 22 novembre 1967, n. 1716 e 13 marzo 1969, n. 426;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il seguente terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Milano.

Numero d'ordine	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati	Note
1	Cavo Redefossi .	Lambro settentrionale	Milano-San Donato Milanese-San Giuliano Melegnano	Tutto il corso

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1969
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 285

(6366)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1969.

Norme per i concorsi a posti di ispettore dermosifilografo provinciale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 837;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Attesa la necessità di adeguare le norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi e per la vigilanza sui servizi di profilassi e cura delle malattie veneree alle nuove disposizioni normative in materia;

Decreta:

Art. 1.

Gli ispettori dermosifilografi sono assunti tra i laureati in medicina e chirurgia, muniti del diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica o di libera docenza nella stessa materia, mediante pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dal Ministero della sanità per singole provincie o per gruppi di provincie.

Art. 2.

Nel bando di concorso vengono specificati i posti da conferire, la durata della nomina, gli emolumenti e gli obblighi relativi all'incarico.

Il bando stesso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno 30 giorni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso per ispettore dermosifilografo i sanitari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) buona condotta;
d) idoneità psico-fisica;
e) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
f) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
g) diploma di specializzazione in clinica dermosifilopatica o di libera docenza nella materia stessa;
h) iscrizione all'albo professionale.

Il candidato deve, inoltre, aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, non aver riportato condanne penali, nè subito la destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono pervenire al Ministero della sanità entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda risulta dal timbro a calendario apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo.

Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intende concorrere e dichiarare, oltre al possesso dei singoli requisiti di cui al precedente art. 3, anche:

1) la data ed il luogo di nascita, le complete generalità e lo stato di famiglia;

2) l'impegno di risiedere nel capoluogo della provincia sede dell'incarico;

3) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'onere di comunicare al Ministero eventuali successivi cambiamenti di domicilio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il concorrente presta servizio.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito dell'assenza di precedenti penali, della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 del presente decreto.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni 50, alla data del bando.

La domanda dovrà essere corredata dei titoli accademici, scientifici e di carriera che il concorrente riterrà di presentare nel proprio interesse e di un elenco, in sei esemplari, dei titoli stessi.

Le pubblicazioni dovranno essere prodotte ciascuna in cinque copie debitamente sottoscritte dal candidato.

Non saranno valutate le pubblicazioni dattiloscritte o in bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministero della sanità ed è costituita nel seguente modo:

1) un direttore generale del Ministero della sanità o un consigliere di Stato, presidente;

2) un professore ordinario di clinica dermosifilopatica, membro;

3) un ispettore generale medico del Ministero della sanità, membro;

4) un ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, membro;

5) un rappresentante della Federazione nazionale dell'ordine dei medici designato tra i primari ospedalieri specialisti in clinica dermosifilopatica, membro.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa, di grado non inferiore a consigliere di 1ª classe, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami di concorso comprendono le seguenti prove:

svolgimento scritto di un tema su un argomento riguardante l'epidemiologia, l'etiopatogenesi, la sintomatologia e la cura delle malattie veneree, di quelle dermoparassitarie e della lebbra, nonchè i relativi aspetti medico-sociali in ordine alla profilassi ed alla educazione sanitaria;

esame clinico di un infermo, comprese eventuali ricerche di laboratorio con relazione scritta;

esame orale concernente gli argomenti della prova scritta, l'ordinamento sanitario della Repubblica italiana e l'organizzazione dei servizi centrali e periferici per il controllo delle malattie dermoveneree e della lebbra.

Art. 7.

Per la valutazione dei titoli ciascun componente della commissione dispone di 25 punti per i titoli di carriera, di 20 punti per i titoli di studio, secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo art. 8 e di 15 punti per ciascuna delle prove: scritta, pratica ed orale. La valutazione per ogni singola prova è costituita dalla somma dei punti attribuiti al candidato da ciascun commissario.

Art. 8.

I titoli di servizio sono valutati nel seguente ordine di preferenza:

a) titolarità e incarichi di cattedre universitarie di clinica dermosifilopatica;

b) servizi prestati in qualità di ispettore e servizi presso reparti ospedalieri e pubblici dispensari per la cura delle malattie veneree;

c) altre attività esplicate o incarichi e servizi attinenti alla profilassi e cura delle malattie veneree.

I titoli di studio sono valutati nel seguente ordine di preferenza:

a) libera docenza in clinica dermosifilopatica o materie affini;

b) specializzazione in clinica dermosifilopatica o materie affini;

c) concorsi superati a seguito di esami;

d) altri titoli di studio;

e) pubblicazioni scientifiche.

Art. 9.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 10.

La nomina di ispettore dermosifilografo è conferita con decreto del Ministro per la sanità per un quinquennio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

A tal fine il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria del concorso, sarà invitato a fare pervenire al Ministero della sanità, nel termine perentorio di giorni trenta, dal giorno successivo a quello di ricezione dell'invito stesso, la documentazione dei requisiti, ai sensi delle norme vigenti in materia, di cui al precedente art. 3 e dovrà produrre un certificato rilasciato da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è, sotto l'aspetto psicofisico, idoneo a svolgere l'incarico conferitogli in maniera continuativa ed incondizionata e dovrà comprovare, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, lo stato di famiglia.

Devono risultare dal certificato medico le eventuali imperfezioni psico-fisiche di qualsiasi natura.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Art. 11.

La nomina può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio.

L'ispettore dermosifilografo cessa di diritto dall'incarico al compimento del 70° anno di età.

Art. 12.

In caso di mancata accettazione o di cessazione dal servizio del prescelto, per qualunque causa che si verifichi nei primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, è nominato il concorrente idoneo che immediatamente lo segue nella graduatoria.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con le presenti norme.

Art. 14.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1969
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 348

(6218)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle attività industriali della lavorazione della foglia del tabacco nelle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività nel settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle aziende del settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro, dipendenti dalle aziende del settore della lavorazione industriale della foglia del tabacco delle provincie di Chieti, Caserta e Salerno, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali della lavorazione industriale della foglia del tabacco nelle provincie di Chieti, Caserta e Salerno.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 maggio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(6689)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1948 e modificato con decreti ministeriali in data 20 maggio 1950, 23 marzo 1954 e 18 marzo 1958;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 gennaio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, allegato al presente decreto, composto di n. 57 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Sede centrale in Padova

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo - Patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale con sede legale in Padova, è la continuazione della Cassa di risparmio di Padova e della Cassa di risparmio di Rovigo, entrambe fondate nel 12 febbraio 1822 e fuse insieme in forza del regio decreto 8 novembre 1928, n. 2727.

La Cassa è istituto autonomo, regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

La Cassa ha la sede centrale in Padova e due sedi provinciali, una in Padova e una in Rovigo.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo partecipa alla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi cauto e conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi saranno tenute in particolare considerazione le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti, annualmente accertati in sede di bilancio, saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto costituita dai fondi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo art. 4) e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 56.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;
b) dal fondo di garanzia federale;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

TITOLO II

Organi dell'istituto

Art. 5.

Sono organi della Cassa;

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato di presidenza;
3) il presidente;
4) i consigli di sede;
5) i comitati di sconto eventualmente costituiti a norma del presente statuto;
6) il collegio sindacale;
7) il direttore generale.

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da due vice presidenti e da nove consiglieri.

Il presidente e i due vice presidenti sono nominati a norma di legge: il presidente tra i cittadini residenti in comune di Padova e i vice presidenti, uno tra i cittadini, residenti in comune di Padova e uno tra i cittadini residenti in comune di Rovigo.

I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone di chiara moralità e più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

I nove consiglieri sono nominati:

a) uno dall'amministrazione comunale di Padova;
b) uno dall'amministrazione comunale di Rovigo;
c) uno dall'amministrazione provinciale di Padova;
d) due dall'amministrazione provinciale di Rovigo, di cui uno tra i cittadini residenti in comune di Adria;
e) due dalla giunta della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Palova, dei quali uno scelto tra gli agricoltori della provincia di Padova;
f) uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo scelto tra gli agricoltori della provincia di Rovigo;
g) uno tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. La categoria professionale è designata di volta in voltta dal consiglio di amministrazione della Cassa e la nomina è fatta dal consiglio dell'ordine, d'accordo con il presidente della Cassa.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro categoria professionale è designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al Prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione: il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso, dei consigli di sede, del collegio sindacale e dei dipendenti della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Non possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione coloro i quali appartengono alla amministrazione di altri istituti di credito aventi sedi o succursali nella zona di azione della Cassa. Viene fatta eccezione per gli istituti ai quali la Cassa partecipa.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e i due vice presidenti durano in carica cinque anni e cesseranno dall'ufficio al compimento del quinquennio.

Essi possono essere confermati.

Anche gli altri componenti il consiglio durano in carica cinque anni e sono confermabili.

Nei casi di integrale ricostituzione del Consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente e i vice presidenti) scadono anticipatamente di carica come segue: numero due alla fine del secondo anno dalla ricostituzione, e numero tre alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al consiglio di amministrazione.

Il presidente deve provocare immediatamente, dalla autorità cui spetta la nomina, la sostituzione dei consiglieri che, per qualsiasi motivo, abbandonassero la carica prima della scadenza.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei Regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione dei comitati di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata e provvedendo alla nomina dei loro membri;

6) sulle operazioni di che all'art. 42 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

7) sull'ammontare delle medaglie di presenza di cui all'art. 19 e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

8) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

9) sul bilancio annuale;

10) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

11) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

12) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con la osservanza delle vigenti disposizioni;

13) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore al 0,5% del patrimonio o aventi durata superiore ad anni tre;

14) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superiore al 0,5% del patrimonio;

15) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

16) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

17) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore al 0,5% del patrimonio;

18) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 10.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 21, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 11.

Il consiglio si aduna, di regola, ogni quindici giorni ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno nove membri.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente residente in Rovigo oppure, in mancanza di questi, dall'altro vice presidente e, in grado successivo, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dello istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Art. 12.

Il consigliere di amministrazione che non interviene alle sedute per cinque volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, o comunque per oltre sei mesi, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto, ai sensi del presente articolo, non potrà essere nominato nel triennio successivo.

Comitato di presidenza

Art 13

Il comitato di presidenza si compone del presidente e dei due vice presidenti.

Il comitato di presidenza deliba gli argomenti che dovranno essere deferiti all'esame del consiglio di amministrazione e delibera a maggioranza su quanto gli è stato delegato dal consiglio stesso.

Esso ha poteri deliberativi per i casi di assoluta e improrogabile urgenza.

Le delibere relative dovranno essere sottoposte per ratifica al consiglio di amministrazione nella prima seduta.

Presidente

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato di presidenza e le commissioni permanenti istituite a norma di statuto.

Può assistere, con voto deliberativo, alle sedute dei consigli di sede, delle altre commissioni e dei comitati di sconto e può avocare al consiglio di amministrazione l'esame di particolari questioni anche se di competenza di altri organi.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, e quando non sia possibile convocare il comitato di presidenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza o dei consigli di sede secondo la rispettiva competenza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente residente in Rovigo; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, l'altro vice presidente e, in grado successivo, il consigliere che a norma dell'art. 11 è qualificato più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Consigli di sede

Art. 15.

Presso ciascuna sede provinciale funziona un consiglio di sede.

Il consiglio della sede di Padova è composto:

a) del presidente, che è il vice presidente della Cassa residente in Padova;

b) dei cinque membri del consiglio di amministrazione nominati in provincia di Padova;

c) di altri due membri nominati e confermabili:

uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, scelto tra gli agricoltori della provincia di Padova;

uno tra i professionisti residenti in provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. La categoria è designata di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Cassa e la nomina è fatta dal consiglio dell'ordine, d'accordo con il presidente della Cassa.

Il consiglio della sede di Rovigo è composto:

a) del presidente, che è il vice presidente della Cassa residente in Rovigo;

b) dei quattro membri del consiglio di amministrazione nominati in provincia di Rovigo;

c) di altri tre membri nominati e confermabili:

uno dall'amministrazione provinciale di Rovigo, tra i cittadini residenti nel comune di Rovigo;

due dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, uno dei quali tra i cittadini residenti in comune di Adria, ed uno tra gli agricoltori della provincia di Rovigo.

Si applicano ai consiglieri di sede le disposizioni dei commi quinto e sesto dell'art. 6, dell'art. 7, degli ultimi quattro commi dell'art. 8 e dell'art. 12 del presente statuto.

Anche i consiglieri di sede di cui alla lettera *c*) durano in carica cinque anni e per la loro nomina va osservato il terzo comma dell'art. 6.

Art. 16.

Ciascun consiglio di sede sovraintende alla gestione ordinaria della sede e delle dipendenze in provincia riferendone, se necessario o se richiesto, al consiglio di amministrazione.

Esso delibera sulle operazioni di fido, anche ipotecarie, nei limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione e su quanto gli è stato delegato dallo stesso.

Infine esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Ciascun consiglio di sede si aduna, di regola, una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o almeno due dei suoi membri ne facciano richiesta.

Per quanto riguarda gli avvisi di convocazione, si applica la norma dell'art. 11.

Presiede le adunanze il presidente o, in sua assenza, il consigliere di amministrazione più anziano di carica.

Il direttore della sede o, in sua assenza, il vice direttore assiste, con funzione di segretario, alle sedute del consiglio ed ha voto deliberativo limitatamente alle operazioni di fido.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni relative ad operazioni di credito, se prese a voti unanimi, possono avere esecuzione immediata mentre le domande di operazioni accolte a semplice maggioranza di voti devono essere sottoposte a deliberazione del consiglio di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza devono essere firmati dal presidente, da un consigliere e dal direttore.

Comitati di sconto

Art. 18.

Presso ciascuna succursale e filiale può essere istituito un comitato di sconto, composto di tre o più membri, col compito di deliberare sulle operazioni di fido nei limiti stabiliti annualmente dal consiglio di amministrazione.

Al comitato di sconto partecipa il direttore della succursale o filiale con voto deliberativo.

I membri dei comitati sono nominati annualmente dal consiglio di amministrazione, che può dispensarli anche in corso di esercizio.

Le operazioni di fido che importino obbligazioni per i membri dei comitati devono essere deliberate esclusivamente dal consiglio di amministrazione.

Le adunanze dei comitati di sconto sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri e le deliberazioni prese a voti unanimi possono avere esecuzione immediata, mentre le domande accolte a semplice maggioranza devono essere sottoposte a deliberazione del rispettivo consiglio di sede.

Medaglie di presenza

Art. 19.

Al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri ed ai componenti i comitati di sconto si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze degli organi di cui fanno parte e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, ai vice presidenti, ai consiglieri ed ai componenti i comitati di sconto non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Collegio sindacale

Art. 20.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè con i doveri e le responsabilità stabiliti dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato di comune accordo dalle giunte comunali di Padova e Rovigo e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

Quando le giunte comunali cui spetta la nomina non vi provvedano entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata ai prefetti delle province di Padova e Rovigo i quali provvederanno di comune concerto.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni dei consigli di sede e dei comitati di sconto.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro verbali.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o a cinque riunioni consecutive del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Ai sindaci spetta, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato, un corrispettivo da determinarsi dal consiglio di amministrazione, tenendo presente le disposizioni vigenti in materia.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Direttore generale

Art. 21.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato di presidenza e delle altre commissioni e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Può assistere alle sedute del consiglio di sede e dei comitati di sconto, con voto deliberativo nella ammissione delle operazioni;

b) è a capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato di presidenza e fa eseguire le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, e i documenti in genere che interessino la Cassa di risparmio nonchè gli atti e contratti nei limiti delle facoltà conferitegli;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e quelli del comitato di presidenza;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione, dal comitato di presidenza o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del consiglio di amministrazione nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 22.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 23.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal dirigente che verrà designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 24.

Presso ogni sede vi è un direttore, il quale per gli affari concernenti la sede e le relative dipendenze:

a) coadiuva la direzione generale dirigendo e coordinando i servizi della sede;

b) provvede ad istruire gli affari della propria zona provinciale e a sottoporli alle deliberazioni del consiglio di sede, curando la esecuzione delle deliberazioni stesse;

c) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private;

d) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione.

Inoltre al direttore di sede sono riservati i compiti previsti dall'art. 17.

TITOLO III

Personale

Art. 25.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 26.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO IV

Dipendenze

Art. 27.

Le dipendenze possono essere classificate in sedi, succursali, filiali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale, salvo quanto stabilito dall'art. 21, lettera l), ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dalla amministrazione.

TITOLO V

Operazioni passive

Art. 28.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, e fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 29.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 30.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 31.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 32.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di Enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate nella categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 33.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 34.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 35.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 36.

La Cassa può ricevere depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e depositi con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 37.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa.

Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 28.

Art. 38.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 39.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo.

Art. 40.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 41.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *i*) ed *o*) dell'art. 42, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO VI

Operazioni attive

Art. 42.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato e dalla regione, o ai quali lo Stato o la regione commettano particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari alla regione, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge e sui contributi a carico dello Stato, della regione, delle province e dei comuni;

g) mutui ad enti morali assistenziali contro idonee garanzie da autorizzarsi di volta in volta dall'organo di vigilanza;

h) prefinanziamenti, a favore degli Enti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da Istituti speciali di credito o da altri Istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

i) acquisto di crediti verso lo Stato, la regione, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, dalla regione, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

l) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

m) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

n) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

o) sconto di cambiali e di note di pegno;

p) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

q) anticipazioni alla regione, a province, a comuni e ad altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 43, e 44, nonchè dell'art. 52, lettera *g*), salvo deroga dell'organo di vigilanza;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) deposito in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane; altre

Casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 43.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 42 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza

Art. 44

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dalla obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 45.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*), dell'art. 42 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) e *m*) dell'articolo 42, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità a termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) e *m*) dell'art. 42.

Art 46.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del Codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 47.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 42 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolati a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 48.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venticinque. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque, eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 49.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 42 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 42 devono essere rimborsate a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venticinque.

Le operazioni di cui alla lettera *i*) del predetto art. 42 dovranno avere pure la durata non superiore ad anni venticinque.

Qualora i crediti e contributi di cui alle lettere *f*) ed *i*) dello stesso art. 42 abbiano durata superiore ai venticinque anni, i mutui chirografari e le operazioni ivi contemplati potranno avere una corrispondente durata, con un massimo di anni trenta.

Le operture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *m*) e *p*) del ripetuto art. 42 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 50.

Al rilascio degli atti di assenso a cancellazione di ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi nonchè alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, connesse ad operazioni di credito completamente estinte, provvederanno con firma congiunta, e senza bisogno di alcuna deliberazione, il presidente ed il direttore generale o chi li sostituisce a norma del presente statuto.

Art. 51.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 42 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano, sia difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 52.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimo globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 42: complessivamente 18% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 42: complessivamente 10% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, la regione, le province ed i comuni: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 42 ed operazioni di che alla lettera *l*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *i*) dell'art. 42 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 44 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 53.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della Cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

Titolo VII

Operazioni varie

Art. 54.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia e in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 43 e 44 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 42, ed a consorzi per il solo collocamento — attaverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli);

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa;

m) assumere la rappresentanza di istituti di credito agrario e fondiario legalmente autorizzati e compiere per loro nome e conto operazioni di credito agrario e fondiario, fornendo ove occorra la propria fidejussione con l'osservanza delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 55.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionale, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Titolo VIII

Bilancio

Art. 56.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione entro il 31 marzo approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Il riparto del fondo di assistenza ed utilità pubblica è fatto fra le due sedi, in proporzione ai depositi delle due province.

Le singole assegnazioni ed erogazioni sono fatte su proposta dei consigli di sede o dei comitati di sconto al consiglio di amministrazione.

Art. 57.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, verrà ripartito in due quote proporzionali ai depositi che la Cassa aveva presso le due sedi, secondo l'ultimo bilancio.

Le due quote di fondo residuo patrimoniale verranno erogate a favore di qualche Istituto di assistenza o ad altri scopi di pubblica utilità, secondo quanto verrà stabilito rispettivamente dalle amministrazioni comunali di Padova e Rovigo, previa detrazione dalla quota di Rovigo della parte spettante ad Adria e Ficarolo, giusta i particolari accordi stabiliti e confermati nel regolamento della Cassa.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: Colombo

(5968)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

Nomina di un nuovo esperto, in materie concernenti l'artigianato, in seno alla commissione regionale per l'artigianato per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1967, con il quale veniva definita la composizione della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato in seno alla commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna in sostituzione dell'esperto commendator Giovanni Molinaroli, dimissionario;

Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 16 giugno 1969 presso la ca-

mera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna, per la cooptazione di un nuovo esperto in materie concernenti l'artigianato;

Decreta:

Il sig. Eugenio Manini è nominato componente della commissione regionale per l'artigianato dell'Emilia-Romagna quale esperto in materie concernenti l'artigianato, in sostituzione del comm. Giovanni Molinaroli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Proroga della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1969, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata (Pistoia), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge numero 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata (Pistoia);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 marzo 1969 a favore della ditta Mobilificio Lenzi S.a.s. di Quarrata (Pistoia) per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(6688)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 26 giugno 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Castelfidardo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 1969, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castelfidardo e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, il direttore di sezione, dott. Gerardo Amodio.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Infatti, il commissario, dopo aver deliberato la contrazione di un mutuo per la esecuzione di urgenti opere pubbliche, tuttora all'esame della prefettura, in attesa delle deliberazioni di approvazione dei relativi progetti, ha anche in corso di trattazione importanti provvedimenti concernenti, tra l'altro, una convenzione con la società SNAM per la realizzazione nel comune di una rete di distribuzione del gas metano per uso domestico ed industriale, l'edilizia scolastica e sportiva, come la costruzione di una nuova palestra presso le scuole medie e di un complesso di attrezzature accessorie presso lo stadio comunale, il potenziamento della pubblica illuminazione, la sistemazione della rete viaria interna, nonchè altri problemi attinenti al riordinamento amministrativo ed a varie esigenze di interesse pubblico.

Per tali motivi, con decreto di pari data, viene disposta, ai sensi del citato art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la proroga della gestione commissariale del comune di Castelfidardo.

Ancona, addì 26 giugno 1969

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 17 marzo 1969, con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Castelfidardo e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune stesso, il direttore di sezione, dott. Gerardo Amodio;

Ritenuta la necessità che, alla scadenza del termine di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la gestione commissariale venga prorogata a norma del secondo comma del citato articolo, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, del quale fa parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Castelfidardo, affidata con il decreto presidenziale surriferito al direttore di sezione dott. Gerardo Amodio, è prorogata ai sensi di legge.

Ancona, addì 26 giugno 1969

Il prefetto: CAPPUCCIO

(6222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4847/1379, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Mele Pasqua, nata in Laterza il 7 aprile 1932, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 40, riportata in catasto alla particella n. 92-*c*, del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 114.

(6391)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4849/1378, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Clemente Maria-Raffaela, nata a Laterza il 27 febbraio 1927, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 50, riportata in catasto alla particella n. 93-*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 120.

(6392)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4851/1376, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Casarola Maria-Giuseppa, nata a Laterza il 6 settembre 1893, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 1280, riportata in catasto alla particella n. 64-*m*, del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 107.

(6394)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4844/1382, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Miccolis Donato, nato a Turi il 15 settembre 1929, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 260, riportate in catasto alle particelle numeri 90-*a*, 90-*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 89 e 90.

(6388)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4845/1381, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Lapomarda Alessandro, nato a Laterza il 17 aprile 1915, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 70, riportata in catasto alla particella n. 93-*c* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 121.

(6389)

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1969, n. 4846/1380, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Mele Francesco, nato a Laterza il 27 marzo 1923, della zona demaniale facente parte del tratturello «Martinese», tronco rurale in Laterza, estesa mq. 40, riportata in catasto alla particella n. 92-*i* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 113-*b*.

(6390)

Scioglimento del consiglio di amministrazione del consorzio del bergamotto e nomina di un commissario governativo e di un vice commissario.

Con decreto ministeriale addì 30 giugno 1969, il consiglio di amministrazione del consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria, è sciolto e l'ispettore generale dott. Pasquale Barracano è nominato commissario governativo del consorzio medesimo, con i poteri del predetto consiglio di amministrazione.

Con lo stesso decreto l'avv. Mario Laganà è nominato vice commissario.

(6380)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti Fegina, Valle dei Molinelli e Pastanelli nei comuni di Monterosso e Levanto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio successivo al registro n. 7, foglio n. 309, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti Fegina, Valle dei Molinelli e Pastanelli nei comuni di Monterosso e Levanto in provincia di La Spezia.

(6381)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1969, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.489.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6480)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1969, registro n. 8, foglio n. 220, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 7 ottobre 1966, prodotto dal sig. Planchensteiner Angelo contro la decisione del 19 luglio 1966 emessa dalla commissione regionale Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, con la quale venne respinto un ricorso del medesimo, proposto contro la decisione del sindaco di Canazei, che gli aveva negato l'aggiunta della voce «dolciumi» alla licenza in suo possesso per la vendita di «pane, pasta, farina e uova» in Canazei, via Dolomiti n. 86.

(6293)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, registro n. 21 Finanze, foglio n. 21, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Antonio Simeone, archivista capo nel ruolo del personale esecutivo addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza e, conseguentemente annullato — salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione — il provvedimento in data 12 novembre 1964, con cui gli è stata negata la posticipazione della decorrenza del passaggio all'impiego civile dal 16 dicembre 1941 al 1° luglio 1943.

(6294)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1968 al 31 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1137/68, n. 1151/68, n. 1179/68, n. 1208/68, n. 1231/68 e n. 1263/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S A M A) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O M)

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:									
			Paesi terzi					S.A.M.A. e P.T.O.M.				
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-8-68 al 5-8-68	dal 6-8-68 all'8-8-68	dal 9-8-68 al 13-8-68	da 14-8-68 al 20-8-68	dal 21-8-68 al 31-8-68	dal 1°-8-68 al 5-8-68	dal 6-8-68 all'8-8-68	dal 9-8-68 al 13-8-68	dal 14-8-68 al 20-8-68	dal 21-8-68 al 31-8-68
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	496,85	496.85	496.85	496.85	468.75	421.85	421.85	421,85	421.85	393,75
11.01-C	08	Farina di orzo	5.280,60	5.280,60	5.280,60	5.280.60	4.999.35	4.968.10	4.968.10	4.968.10	4.968,10	4.686,85
11.01-D	12	Farina di avena	4.388,10	4.388,10	4.388,10	4.388.10	4.388.10	4.075.60	4.075,60	4.075,60	4.075,60	4.075,60
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.191,85	5.191,85	5.191,85	5.191.85	5.191.85	4.879.35	4.879.35	4.879.35	4.879.35	4.879.35
	18	II. altra	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
11.01-F	22	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-H	28	Farina di miglio	2.501,85	2.501,85	2.661,25	2.661,25	2.661,25	2.345,60	2.345,60	2.505,00	2.505,00	2.505,00
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.569,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	5.181,25	5.181,25	5.181,25	5.462,50	5.462,50	4.868,75	4.868,75	4.868,75	5.150,00	5.150,00
	012	III. di orzo	5.280,60	5.280,60	5.280,60	5.280,60	4.999,35	4.968,10	4.968,10	4.968,10	4.968,10	4.686,85
	015	IV. di avena	4.388,10	4.388,10	4.388,10	4.388,10	4.388,10	4.075,60	4.075,60	4.075,60	4.075,60	4.075,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-68 al 5-8-68	Paesi terzi dal 6-8-68 all'8-8-68	Paesi terzi dal 9-8-68 al 13-8-68	Paesi terzi dal 14-8-68 al 20-8-68	Paesi terzi dal 21-8-68 al 31-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-8-68 al 5-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 6-8-68 all'8-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-8-68 al 13-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 14-8-68 al 20-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-8-68 al 31-8-68
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale all'1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.191,85	5.191,85	5.191,85	5.191,85	5.191,85	4.879,35	4.879,35	4.879,35	4.879,35	4.879,35
	022	2. destinati all'industria della birra (1)	2.413,75	2.413,75	2.413,75	2.413,75	2.413,75	2.101,25	2.101,25	2.101,25	2.101,25	2.101,25
	025	b. altri	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
	028	VI. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	032	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	035	VIII. di miglio	2.561,85	2.561,85	2.661,25	2.661,25	2.661,25	2.345,60	2.345,60	2.505,00	2.505,00	2.505,00
	038	IX. di sorgo o di durra	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.569,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.048,10	4.048,10	4.048,10	4.048,10	4.048,10	3.891,85	3.891,85	3.891,85	3.891,85	3.891,85
	048	II. di segala	3.753,75	3.753,75	3.753,75	3.961,85	3.961,85	3.597,50	3.597,50	3.597,50	3.805,60	3.805,60
	052	III. di orzo	4.572,50	4.572,50	4.572,50	4.572,50	4.322,50	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.416,25	4.166,25
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.465,60	2.465,60	2.465,60	2.465,60	2.465,60	2.309,35	2.309,35	2.309,35	2.309,35	2.309,35
	058	b. altra	3.779,35	3.779,35	3.779,35	3.779,35	3.779,35	3.623,10	3.623,10	3.623,10	3.623,10	3.623,10
	062	V. di granturco	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.336,85	4.336,85	4.336,85	4.336,85	4.336,85
	065	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	068	VII. di miglio	3.835,00	3.835,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	3.678,75	3.678,75	3.928,75	3.928,75	3.928,75
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	4.838,10	4.838,10	4.838,10	4.838,10	4.838,10	4.681,85	4.681,85	4.681,85	4.681,85	4.681,85
	082	II. di segala	4.484,35	4.484,35	4.484,35	4.734,35	4.734,35	4.328,10	4.328,10	4.328,10	4.578,10	4.578,10
	085	III. di orzo	7.212,50	7.212,50	7.212,50	7.212,50	6.821,85	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.509,35
	088	IV. di avena	3.779,35	3.779,35	3.779,35	3.779,35	3.779,35	3.623,10	3.623,10	3.623,10	3.623,10	3.623,10
	092	V. di granturco	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.493,10	4.336,85	4.336,85	4.336,85	4.336,85	4.336,85
	095	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	098	VII. di miglio	3.835,00	3.835,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	3.678,75	3.678,75	3.928,75	3.928,75	3.928,75
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.186,25	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-68 al 5-8-68	dal 6-8-68 all'8-8-68	dal 9-8-68 al 13-8-68	dal 14-8-68 al 20-8-68	dal 21-8-68 al 31-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-8-68 al 5-8-68	al 6-8-68 all'8-8-68	dal 9-8-68 al 13-8-68	dal 14-8-68 al 20-8-68	dal 21-8-68 al 31-8-68
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.141,25	3.141,25	3.141,25	3.141,25	3.141,25	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00
	112	II. di segala	2.915,60	2.915,60	2.915,60	3.075,00	3.075,00	2.759,35	2.759,35	2.759,35	2.918,75	2.918,75
	115	III. di orzo	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.971,25	2.811,25	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.655,60
	118	IV. di avena	2.465,60	2.465,60	2.465,60	2.465,60	2.465,60	2.309,35	2.309,35	2.309,35	2.309,35	2.309,35
	122	V. di granturco	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.921,25	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00
	125	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	128	VII. di miglio	2.501,85	2.501,85	2.661,25	2.661,25	2.661,25	2.345,60	2.345,60	2.505,00	2.505,00	2.505,00
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.725,60	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.569,35	2.569,35
	135	IX. altri	156,25	156,35	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.267,50	5.267,50	5.267,50	5.267,50	5.267,50
	142	II. di segala	5.181,25	5.181,25	5.181,25	5.462,50	5.462,50	4.868,75	4.868,75	4.868,75	5.150,00	5.150,00
	145	III. di orzo	5.832,50	5.832,50	5.832,50	5.832,50	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.207,50
	148	IV. di avena	4.841,25	4.841,25	4.841,25	4.841,25	4.841,25	4.528,75	4.528,75	4.528,75	4.528,75	4.528,75
	152	V. di granturco	5.191,85	5.191,85	5.191,85	5.191,85	5.191,85	4.879,35	4.879,35	4.879,35	4.879,35	4.879,35
	155	VI. di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	158	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	162	VIII. di miglio	4.451,25	4.451,25	4.732,50	4.732,50	4.732,50	4.138,75	4.138,75	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	165	IX. di sorgo o di durra	4.846,25	4.846,25	4.846,25	4.846,25	4.846,25	4.533,75	4.533,75	4.533,75	4.533,75	4.533,75
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.507,50	2.507,50	2.507,50	2.507,50	2.507,50	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
	175	II. altri	2.345,60	2.345,60	2.345,60	2.345,60	2.345,60	2.033,10	2.033,10	2.033,10	2.033,10	2.033,10
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	653,10	653,10	653,10	653,10	625,00	384,35	384,35	384,35	384,35	356,25
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.426,85	5.426,85	5.426,85	5.426,85	5.426,85	4.251,85	4.251,85	4.251,85	4.251,85	2.451,85
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (1)	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	1.766,85	1.766,85	1.766,85	1.766,85	1.766,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-8-68 al 5-8-68	Paesi terzi dal 6-8-68 all'8-8-68	Paesi terzi dal 9-8-68 al 13-8-68	Paesi terzi dal 14-8-68 al 20-8-68	Paesi terzi dal 21-8-68 al 31-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-8-68 al 5-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 6-8-68 all'8-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 9-8-68 al 13-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 14-8-68 al 20-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-8-68 al 31-8-68
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	5.771,25	5.771,25	5.771,25	5.771,25	5.771,25	5.208,75	5.208,75	5.208,75	5.208,75	5.208,75
	04	b. altro	4.454,35	4.454,35	4.454,35	4.454,35	4.454,35	3.891,85	3.891,85	3.891,85	3.891,85	3.891,85
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	5.196,85	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50	4.634,35
	14	b. non nominato	4.233,10	4.233,10	4.233,10	4.233,10	4.025,60	3.670,60	3.670,60	3.670,60	3.670,60	3.463,10
	21	B. torrefatto	4.840,60	4.840,60	4.840,60	4.840,60	4.598,10	4.278,10	4.278,10	4.278,10	4.278,10	4.035,60
ex 11.08		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.498,10	2.498,10	2.498,10	2.498,10	2.498,10	1.435,60	1.435,60	1.435,60	1.435,60	1.435,60
	14	IV. fecola di patate	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35
	18	V. altri	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	2.941,85	1.698,10	1.698,10	1.698,10	1.698,10	1.698,10
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	05	II. altri	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00	2.335,00
	08	B. torrefatti	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	11.985,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.451,85	7.451,85	7.451,85	7.451,85	7.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85
	06	b. altri	5.316,85	5.316,85	5.316,85	5.316,85	5.316,85	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.451,85	7.451,85	7.451,85	7.451,85	7.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85
	09	b. non nominati	5.316,85	5.316,85	5.316,85	5.316,85	5.316,85	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni a: Paesi terzi dal 1-8-68 al 5-8-68	Paesi terzi dal 6-8-68 all'8-8-68	Paesi terzi dal 9-8-68 al 13-8-68	Paesi terzi da 14-8-68 al 20-8-68	Paesi terzi dal 21-8-68 al 31-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1-8-68 al 5-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 6-8-68 all'8-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 9-8-68 a 13-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 14-8-68 al 20-8-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 21-8-68 al 31-8-68
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.451,85	7.451,85	7.451,85	7.451,85	7.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85
	12	II. altri	5.316,85	5.316,85	5.316,85	5.316,85	5.316,85	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35	1.879,35
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	793,10	840,00	840,00	840,00	840,00	793,10	840,00	840,00	840,00	840,00
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	1.268,75	1.343,75	1.343,75	1.343,75	1.343,75	1.268,75	1.343,75	1.343,75	1.343,75	1.343,75
	07	2. non nominati	2.536,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.536,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,50 %, in peso	634,35	671,85	671,85	671,85	671,85	634,35	671,85	671,85	671,85	671,85
	14	b. altri	2.536,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.536,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85	2.686,85

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2583)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 16 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,95	627,75	627,80	627,66	627,80	627,90	627,75	627,66	627,95	627,90
$ Can.	580,15	580 —	580,50	580,40	579,30	580,15	580,43	580,40	580,15	580,15
Fr Sv.	145,92	145,80	145,82	145,79	145,65	145,93	145,78	145,79	145,92	145,85
Kr D.	83,38	83,35	83,4350	83,40	83,40	83,40	83,41	83,40	83,38	83,38
Kr. N.	87,92	87,90	87,90	87,90	88 —	87,94	87,91	87,90	87,92	87,92
Kr. Sv.	121,35	121,35	121,38	121,35	121,40	121,33	121,37	121,35	121,35	121,35
Fol.	172,42	172,85	172,80	172,81	172,40	172,43	172,77	172,81	172,42	172,37
Fr B.	12,47	12,493	12,5025	12,4960	12,46	12,47	12,495	12,4960	12,47	12,49
Franco francese	126,26	126,26	126,30	126,255	126,20	126,28	126,275	126,255	126,26	126,25
Lst.	1500,70	1501,26	1501,50	1501,30	1500,75	1500,70	1501,09	1501,30	1500,70	1501,25
Dm. occ.	157,24	157,25	157,25	157,25	157,15	157,23	157,27	157,25	157,24	157,24
Scell. Austr.	24,30	24,30	24,31	24,3075	24,30	24,30	24,313	24,3075	24,30	24,30
Escudo Port.	22,02	22,03	22,05	22,01	22,05	22,02	22,02	22,01	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,98	8,99	8,99	8,9870	9 —	8,98	8,985	8,9870	8,98	8,98

Media dei titoli del 16 luglio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,325
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
» 5 % (Ricostruzione)	95,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,10
» 5 % (Beni Esteri)	93,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,30
» » » » 1968-83	99,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,755
1 Dollaro canadese	580,415
1 Franco svizzero	145,785
1 Corona danese	83,405
1 Corona norvegese	87,905
1 Corona svedese	121,36
1 Fiorino olandese	172,79
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	126,265
1 Lira sterlina	1501,195
1 Marco germanico	157,26
1 Scellino austriaco	24,31
1 Escudo Port	22,015
1 Peseta Sp.	8,986

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 27 marzo 1969, il notaio dott. Pietro Longi, esercente in Bolzano, è stato accreditato presso la Direzione provinciale del tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

(6414)

Avviso per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 12.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali appresso indicati, relativi al certificato Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 % (1950) n. 4596, serie 30, del capitale nominale di L. 500.000, intestato a « Lembo Giovanni, interdetto, sotto la tutela della moglie Lugubre Domenica, domiciliata in Procida (Napoli) »:

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° luglio 1969, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° gennaio 1970, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° luglio 1970, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° gennaio 1971, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° luglio 1971, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° gennaio 1972, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° luglio 1972, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° gennaio 1973, rendita semestrale L. 12.500;

Certificato n. 4596, serie 30, tagliando di scadenza 1° luglio 1975, rendita semestrale L. 12.500.

Ai termini degli articoli 4 del regio decerto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

(6413)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pordenone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pordenone, nell'ordine appresso indicato:

1. Pieschi dott. Antonio	punti	90,45	su 132
2. Ferretti dott. Gustavo	»	82,75	»
3. Springolo dott. Vittorio	»	77,86	»
4. Passarelli Igino	»	77,22	»
5. Iozzia dott. Guglielmo	»	77,18	»
6. Dal Fior dott. Domenico	»	77,10	»
7. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
8. Scandaliato dott. Gaspare	»	76,13	»
9. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
10. Russo Luigi	»	73,83	»
11. Mauro dott. Luigi	»	73,47	»
12. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
13. Lopez dott. Ugo	»	72,99	»
14. Milano Alberto	»	72,66	»
15. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
16. Atenasio Antonino	»	72,25	»
17. Geraci dott. Vincenzo	»	71,92	»
18. Bartolomei Adelmo	»	71,87	»
19. Di Stefano Ruggiero	»	70,50	»
20. Rat Giovanni	»	70,14	»
21. Gallo dott Ruggero	»	70,09	»
22. Pastore dott. Ettore	»	69,81	»
23. Fabbiani dott. Grazioso	»	68,28	»
24. Vitale Francesco	»	67,83	»
25. Rollone Eusebio	»	67,75	»
26. Bruschi dott. Vinicio	»	67,64	»
27. Mussetti Tranquillo	»	66,75	»
28. Casazza Egidio	»	66,25	»
29. Dalmazzo Francesco	»	66,06	»
30. Boianelli dott. Fernando	»	65,73	»
31. Forlani dott. Remo	»	61,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6401)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno, nell'ordine appresso indicato:

1. Campese dott. Dario	punti	81,27	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	79,95	»
3. Springolo dott. Vittorio	»	77,86	»
4. Scalia dott. Benedetto	»	77,36	»
5. Sciascia Giuseppe	»	77,16	»
6. Cianfrone dott. Saverio	»	77 —	»
7. Mistretta dott. Francesco	»	76,70	»
8. Bondioli Eligio	»	76,22	»
9. Fabiani dott. Grazioso	»	75,28	»
10. Stefani dott. Pietro	»	74,93	»
11. Rinaldi dott. Mario	»	74,09	»
12. Bonini Celso	»	73,95	»
13. Russo Luigi	»	73,83	»
14. Mauro dott Luigi	»	73,47	»
15. Bandoni Raffaello	»	73,33	»
16. Carucci Domenico	»	73,16	»
17. Spani dott. Tommaso	»	73,06	»
18. Lopez dott. Ugo	»	72,99	»
19. Cavalieri dott. Leovigildo	»	72,57	»
20. Milano Alberto	»	71,66	»
21. Geraci dott. Vincenzo	»	70,92	»
22. Crisopulli dott. Domenico	»	70,27	»
23. Rat Giovanni	»	69,14	»
24. Magnani Giovanni	»	67,89	»
25. Vitale Francesco	»	66,83	»
26. Bruschi dott. Vinicio	»	66,64	»
27. Parini Antonio	»	64,66	»
28. Lagorio dott. Briano	»	63,50	»
29. Tamburrano Nicola	»	63,08	»
30. Forlani dott. Remo	»	62,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6400)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel bando di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale — anno accademico 1969-70 — di centosessanta allievi ufficiali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 21 giugno 1969, all'art. 11, al posto di « primo capitano di vascello, presidente », di « primo ufficiale superiore, membro fisso », e di « primo ufficiale superiore, membro fisso », *leggasi*: « un capitano di vascello, presidente », « un ufficiale superiore, membro fisso », « un ufficiale superiore, membro fisso ».

(6520)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 27 luglio 1968: « Concorso per esami a quattro posti di ispettore di 2ª classe i.p. nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 20 settembre 1968, all'art. 15, n. 3, in luogo di « . . . (allegato 10 alla convenzione di Chicago . . . », leggasi: « . . . (allegato 14 alla convenzione di Chicago . . . ».

(6522)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.